

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Brovada» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Brovada», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 10842 del 13 luglio 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli-Venezia Giulia «Brovada» ha indicato per il controllo sulla denominazione «Brovada» l'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;

Considerato che l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Brovada» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;


Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Brovada» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



Art. 3.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Brovada», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 16 luglio 2009 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Brovada», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Brovada» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Brovada» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte del-

l'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Brovada» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» a eseguire il controllo sulla denominazione «Brovada» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Art. 8.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13290

